

# I DOCUMENTI UFFICIALI

- 41 -

**17.0.201**  
**CINQUÉ, MARCO, BUGGIONE, CARLO, LABELLAZZI, MAURO**  
 Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**«Art. 17-bis.**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 45 del codice della strada sono sostituiti dai seguenti:

2. Il Ministro dei lavori pubblici può incaricare agli enti proprietari, concorrenti o gestori delle strade, ai comitati a esse previsti, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della regolazione della segnaletica, di sostituirle, integrarle, spostare, ritrasferire o correggere, con un unico massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per carattere, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di addebiatamento, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono legittimamente risultare non adeguate, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante.

4. In caso di inadempienza di cui al comma 2 da parte dell'ente proprietario, lo stesso è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 257 euro a 1433 euro con Regolamento da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, limitati ai, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge saranno determinati le modalità e la procedura da adottare per l'applicazione delle stesse.».

**17.0.202**  
**CINQUÉ, MARCO, BUGGIONE, CARLO, LABELLAZZI, MAURO**  
 Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**«Art. 17-ter.**

L'articolo 6 del Regolamento di Amministrazione del Codice della strada è sostituito dal seguente:

**«Art. 6.**

*(Modalità e procedure per l'esercizio della diffida da parte del Ministro dei Lavori Pubblici. Sanzione in caso di inadempienza)*

1. Il potere di diffida di cui all'articolo 3, comma 2, del Codice, è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del Codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti normativi senza scopo di lucro da essi richiamati.

2. Il Ministro dei Lavori pubblici, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.

3. Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del Codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni di settore e a seguito di segnalazione da parte di qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro, rilevino casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento dell'ANAS territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell'ufficio ufficio centrale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al Ministero dei lavori pubblici - Dipartimento generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada deve essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, senza d'ufficio.

5. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la forma di infrazione e la distanza, le presinzioni normative che si ritengono violate e gli interventi richiesti necessari per ovviarvi. È fissato il termine, che non può essere, in genere, inferiore ai 15 giorni entro il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave pericolo per la sicurezza, il termine indicato può essere motivatamente ridotto fino a 7 giorni.

6. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario della strada inadempienza secondo le vigenti disposizioni di legge.

7. Qualora l'ente gestore della strada non vi provveda entro il termine fissato dal Ministero, quest'ultimo vi provvede entro 15 giorni.

8. La procedura per la sanzione è fissata dalle sanzioni erogate direttamente dal Ministero agli enti gestori o proprietari della strada attraverso un'ordinanzamento a carico dell'ente diffidato, al fine di rivalersi di tutte le somme erogatate per l'esecuzione delle stesse fissando il termine del pagamento, nonché dalle sanzioni amministrative di cui al comma 3 dell'articolo 45 del Codice della strada. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

**17.0.203**  
**CINQUÉ, MARCO, BUGGIONE, CARLO, LABELLAZZI, MAURO**  
 Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**«Art. 17-quater.**

1. Il comma 1 dell'articolo 74 del Regolamento di attuazione del codice della strada è sostituito dal seguente:

2. Il ricorso, previsto dall'articolo 57, comma 3, del codice, è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, dalla data di installazione del segnale in sostituzione determinata dal verbale di affiliazione o dalla sua pubblicazione. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proposto, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento e all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica e di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,

**17.0.204**  
**CINQUÉ, MARCO, BUGGIONE, CARLO, LABELLAZZI, MAURO**  
 Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

**«Art. 17-quinquies.**

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del codice della strada è sostituito dal seguente:

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad adottare i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, quando lo ritenga opportuno o nei casi di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalersi nei confronti degli enti proprietari.».

- 43 -

la distanza, le presinzioni normative che si ritengono violate e gli interventi richiesti necessari per ovviarvi. È fissato il termine, che non può essere, in genere, inferiore ai 15 giorni entro il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave pericolo per la sicurezza, il termine indicato può essere motivatamente ridotto fino a 7 giorni.

6. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario della strada inadempienza secondo le vigenti disposizioni di legge.

7. Qualora l'ente gestore della strada non vi provveda entro il termine fissato dal Ministero, quest'ultimo vi provvede entro 15 giorni.

8. La procedura per la sanzione è fissata dalle sanzioni erogate direttamente dal Ministero agli enti gestori o proprietari della strada attraverso un'ordinanzamento a carico dell'ente diffidato, al fine di rivalersi di tutte le somme erogatate per l'esecuzione delle stesse fissando il termine del pagamento, nonché dalle sanzioni amministrative di cui al comma 3 dell'articolo 45 del Codice della strada. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

54